

COMUNE DI LUGO
(Provincia di Ravenna)

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI LUGO PER L'ANNUALITA' ECONOMICA 2010

Il giorno 27 del mese di novembre dell'anno 2010, a seguito degli incontri per la definizione del contratto decentrato integrativo del personale non dirigente del Comune di Lugo, le parti negoziali composte da:

Delegazione di parte pubblica, nella persona del:

f.to Presidente: Marco Mordenti (Segretario Generale)

R.S.U., nelle persone di:

f.to Antonio Poggiali

f.to Giuseppina Peluso

Organizzazioni sindacali territoriali, nelle persone di:

f.to Corinna Armuzzi (CGIL FP)

f.to Fabio Tommasoni (UIL FPL)

f.to Antonietta Viola (UIL FPL)

f.to Roberto Baroncelli (FPS CISL)

f.to Sergio Menegatti (DICCAP - SULPM)

(Il CSA Regioni e Autonomie Locali risulta assente benché invitato)

Richiamata la preintesa siglata il 19/10/2010 e la delibera della Giunta n. 246 del 17/11/2010 che autorizza la sottoscrizione definitiva del contratto collettivo decentrato integrativo per l'annualità economica 2010;

sottoscrivono il seguente contratto collettivo decentrato integrativo:

ART.1 – CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E RACCORDO CON LA NORMATIVA VIGENTE

1. Il presente Contratto disciplina le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2010. Per le parti non modificate si richiama integralmente il CCDI del 9/12/2008.

2. La decorrenza della efficacia e della applicabilità delle clausole del CCDI, che è fissata nel giorno successivo alla data di definitiva stipulazione del contratto da parte dei soggetti negoziali, a seguito del perfezionamento delle procedure previste dal C.C.N.L. del 22.01.2004; viene fatto, comunque, salvo il caso particolare in cui specifiche ed espresse prescrizioni contrattuali, in relazione all'istituto o alla materia trattati, stabiliscano una diversa data di decorrenza.

3. Le parti prendono atto che alla luce della vigente normativa (art. 9, comma 17 del D.L. 78/2010 convertito dalla legge 122/2010), fatte salve eventuali modifiche, per il triennio 2010 – 2012 non sarà stipulato il CCNL. Pertanto la contrattazione integrativa non disporrà per detto periodo di

ulteriori risorse rispetto a quelle consentite dai precedenti contratti nazionali e non limitate a specifiche annualità. Inoltre, ai sensi del comma 2 bis del suddetto art. 9, dall'1/1/2011 al 31/12/2013 le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio non potranno superare quelle del 2010, salvo riduzione proporzionale in caso di decremento del personale o incremento, sempre proporzionale, in caso di incremento dell'organico.

4. Le parti sono informate che, qualora una disposizione ministeriale interpretativa del comma 4 del suddetto art. 9 stabilisse che i dipendenti dell'ente devono restituire quanto percepito con il CCDI dell'11/12/2009 ai sensi dell'art. 4, comma 2 del CCNL 31/7/2009, il relativo importo pari a € 88.139,60 sarà detratto dall'importo destinato alla produttività.

ART.2 – INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLE CLAUSOLE CONTROVERSE

1. Le parti, dato atto che le clausole difformi rispetto ai vincoli del contratto nazionale o comportanti oneri non previsti negli strumenti di programmazione, sono nulle e non applicabili, nel caso in cui sorgano controversie sull'interpretazione di clausole contrattuali contenute nel presente Contratto, si incontrano entro 30 giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definirne consensualmente il significato. L'eventuale accordo d'interpretazione autentica sostituisce fin dall'inizio della vigenza la clausola controversa.

ART.3 - INCENTIVI PER LE ATTIVITA' PREVISTE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Gli importi per l'applicazione di questo istituto andranno ad integrare il fondo destinato agli istituti variabili e saranno erogati secondo le modalità indicate in appositi regolamenti concertati, a fini di omogeneità nell'area, dalle delegazioni sindacale e di parte pubblica della Bassa Romagna.

2. Gli oneri e l'IRAP su questi incentivi sono a carico dei dipendenti beneficiari.

3. Dalla data della stipula del presente contratto integrativo l'ente nella quantificazione degli incentivi da destinare al personale interno ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs 163/2006 aggiungerà l'importo dell'IRAP.

4. Il presente articolo sostituisce l'art. 6 del CCDI del 9/12/2008.

ART. 4 - COMPENSI PER LE ATTIVITA' SVOLTE IN CONDIZIONI PARTICOLARMENTE DISAGIATE DAL PERSONALE

1. L'indennità di disagio viene corrisposta alle seguenti posizioni di lavoro nella misura a fianco di ciascuna indicata:

a) **personale ausiliario in servizio negli asili nido e nelle scuole materne** per l'organizzazione e la partecipazione, in orari diversi da quelli di servizio, di iniziative e manifestazioni aventi lo scopo di pubblicizzare e socializzare le attività svolte, comprese le attività nei centri ricreativi estivi – € 200,00 lorde annue;

b) **personale insegnante degli asili nido e della scuola materna Capucci** impegnato nei centri ricreativi estivi per le attività aggiuntive previste dagli artt.30, comma 7 e 31, comma 5 del CCNL del 14/9/2000– €35,00 lorde a settimana, per un massimo di 4 settimane annue;

c) **personale impegnato nelle gestioni associate**, ad esclusione di quello beneficiario di incentivi da progetti speciali o da specifiche norme di legge, prevedendo per gli stessi un compenso massimo annuo di € 300,00, secondo i criteri fissati a livello di area. Il suddetto importo verrà determinato tenuto conto delle percentuali di tempo di utilizzo nella gestione associata, indicate nei relativi progetti. Qualora questi non siano disponibili, il compenso sarà erogato sulla base di una relazione del capo servizio, che individuerà la percentuale di tempo dedicata ed i mesi di attività svolta per la gestione associata. Conseguentemente sarà percentualizzato l'importo massimo spettante;

d) **personale operaio o tecnico interessato da interventi di protezione civile**, prevedendo di assegnare un compenso di €51,65 (o proporzionalmente inferiore in caso di carenza di risorse) per ogni intervento giornaliero effettuato. Il compenso non si eroga al personale cui si paghi l'indennità di reperibilità. A ciascun addetto non potrà essere erogato un'indennità superiore a €300,00 annue;

e) **Addetti al Cup presso la Delegazione di Voltana**: per remunerare il disagio provocato dallo svolgimento delle funzioni aggiuntive di gestione del Cup si eroga un'indennità annua di €300,00 cadauno qualora tale attività sia significativa rispetto al totale delle competenze;

f) **Personale di vigilanza per pronti interventi**. Qualora non venga corrisposta l'indennità di reperibilità, al personale di vigilanza che effettua servizio di pronto intervento in caso di emergenza (ad es. rientrando in servizio per attività urgenti di p.g. e procedure attinenti ASO e TSO), è attribuita un'indennità di chiamata di € 28,00. A ciascun addetto non potrà essere erogato un'indennità superiore a €300,00 annue.

2. Quando non diversamente precisato, i compensi e le indennità si erogano in un'unica soluzione in relazione ai mesi di servizio nell'anno. Il mese si considera per periodi superiori a 15 giorni.

3. Ulteriori tipologie di disagio potranno introdursi con i contratti annuali relativi al riparto delle risorse, soltanto a seguito di modifiche organizzative che le rendano necessarie.

4. Il presente articolo sostituisce l'art. 13 del CCDI del 9/12/2008.

ART. 5 - INDENNITA' DI MANEGGIO VALORI, TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', ORARIO NOTTURNO, FESTIVO E NOTTURNO - FESTIVO

1. Il pagamento delle indennità di maneggio valori, turno, rischio, reperibilità, orario notturno, festivo e notturno – festivo avverrà secondo la disciplina prevista dal contratto nazionale di lavoro, nei limiti fissati dai contratti decentrati integrativi annuali con i quali si ripartiranno le risorse.

2. L'**indennità di rischio** spetta ai sotto elencati profili professionali, qualora l'attività dei dipendenti inquadri negli stessi sia esposta continuamente e direttamente a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale. A questo fine il Capo Settore segnalerà annualmente con una relazione scritta e motivata al Servizio Amministrazione del Personale i dipendenti che hanno diritto a percepire detta indennità. I profili individuati sono i seguenti: istruttori di vigilanza, autisti di automezzi, autocarri e macchine stradali, operai addetti alla manutenzione delle strade, della segnaletica e delle aree verdi, capi squadra operai, elettricisti, falegnami, meccanici, idraulici impiantisti, tipografi ed addetti ai cimiteri.

Questa indennità verrà erogata mensilmente.

3. L'**indennità di turno** sarà erogata mensilmente ai seguenti profili secondo le modalità a fianco di ciascuno elencate, a condizione che si verifichino le condizioni della turnazione:

a) *personale del Settore Polizia Municipale* per 7 giorni alla settimana;

b) *personale addetto all'anticamera del Sindaco* per 6 giorni alla settimana.

4. L'**indennità per orario notturno, festivo e notturno – festivo** sarà erogata mensilmente al personale che presta servizio presso i seguenti servizi: Teatro Rossini, servizio sport, viabilità, farmacie e altri servizi per i quali le necessità organizzative richiedano tale organizzazione dell'orario di lavoro.

5. L'**indennità di reperibilità** sarà erogata nei periodi definiti al personale dei servizi Polizia Municipale, Opere Pubbliche, Cimiteri e all'autista del Sindaco impegnato per il pronto intervento.

6. L'**indennità di maneggio valori** si corrisponde per le sole giornate in cui il dipendente è effettivamente adibito in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa, secondo i sotto elencati importi giornalieri suddivisi per fascia:

a) Fino a €51.645,68 annue maneggiate non si paga alcuna indennità;

b) Oltre €51.645,68 e fino a €103.291,37 annue maneggiate € 0,52 al giorno;

c) Oltre €103.291,37 e fino a €206.582,75 annue maneggiate € 1,03 al giorno;

d) Oltre €206.582,75 annue maneggiate € 1,55 al giorno.

L'importo annuo maneggiato e le giornate di effettivo impegno del dipendente sono attestate da una relazione del responsabile della struttura di riferimento.

7. Le indennità previste dal presente articolo potranno essere erogate ad ulteriori gruppi di lavoratori con i contratti annuali relativi al riparto delle risorse, soltanto al verificarsi delle condizioni organizzative che rendano necessaria la loro erogazione.

8. Le indennità di cui al presente articolo sono erogate per i soli giorni di servizio effettivamente svolti.

9. In attesa dell'accordo sul riparto delle risorse dell'anno successivo, le somme destinate nel precedente accordo al salario accessorio di cui al presente articolo, continuano ad erogarsi nei limiti delle risorse destinate a questi istituti nel presente contratto.

10. Il presente articolo sostituisce l'art. 14 del CCDI del 9/12/2008.

ART. 6 COMPENSI PER LE RESPONSABILITÀ DEL PERSONALE DI CATEGORIA B, C, D

1. I compensi per le responsabilità sono destinati al personale di categoria B, C e D non incaricato di posizione organizzativa come segue.

1) **personale di categoria D con incarico di responsabile di ufficio.** Si prevede un'indennità annua lorda di €1.000,00, che si erogherà proporzionalmente al tempo di lavoro ed al periodo di attività nel ruolo, in ragione delle responsabilità di procedimento assegnate;

2) **personale appartenente al profilo di funzionario farmacista.** Si prevede un'indennità annua lorda di € 1.800,00, che si erogherà proporzionalmente al tempo di lavoro ed al periodo di attività, in considerazione delle responsabilità che questo personale si assume sia per la sostituzione del direttore quando non è in servizio, sia, nel caso del direttore, quando questa figura svolge attività di direzione in assenza di incarico di posizione organizzativa;

3) **altro personale appartenente alla categoria D non appartenente ad alcuna delle precedenti tipologie formalmente incaricato di firmare atti a rilevanza esterna e non percepente altri**

incentivi ai sensi del presente articolo. Si prevede una indennità fino ad un importo massimo di €2.000,00 cadauno, che si erogherà proporzionalmente in relazione al tempo di lavoro ed al periodo di attività. Il personale interessato e l'importo delle indennità sarà definito dal Comitato di Direzione che verificherà la tipologia e la rilevanza degli atti a rilevanza esterna firmati;

- 4) **ufficiali di stato civile, di anagrafe ed elettorale.** A personale in possesso di dette qualifiche, si prevede un'indennità annua di €300,00, ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. i) del CCNL 1/4/1999, aggiunta dall'art. 36, comma 1 del CCNL 22/1/2004.
- 5) **Personale addetto all'URP con compiti di responsabilità.** Si prevede un'indennità annua di €300,00, ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. i) del CCNL 1/4/1999, aggiunta dall'art. 36, comma 1 del CCNL 22/1/2004.

2. I suddetti compensi cessano nel caso in cui al dipendente di categoria D interessato venga conferito un incarico di posizione organizzativa.

3. Il presente articolo sostituisce l'art. 15 del CCDI del 9/12/2008.

ART. 7 CRITERI PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE AL DI FUORI DEI TURNI ORDINARI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

1. Le incentivazioni tese a remunerare le attività aggiuntive del personale della polizia municipale (ovvero quelle svolgentesi al di fuori dei turni ordinari del mattino e del pomeriggio) saranno erogate secondo i seguenti criteri:

- a) l'erogazione degli incentivi interesserà il solo personale operativo dell'area di vigilanza addetto al Corpo di Polizia Municipale, appartenente alle categorie C e D;
- b) ne beneficeranno effettivamente soltanto coloro il cui impegno individuale nell'ambito del gruppo sarà stato valutato positivamente dal Comandante. A questo fine si considererà la scheda di valutazione della prestazione dell'anno, che non potrà avere un punteggio inferiore a 280;
- c) l'incentivazione si erogherà a consuntivo in proporzione al numero dei servizi aggiuntivi effettuati. Detti servizi avranno un peso diverso a seconda della fascia oraria in cui saranno svolti. I seguenti avranno peso 1: 17,00 - 23,00; 18,00 - 24,00. I seguenti avranno invece peso 2: 19,00 - 01,00; 20,00 - 02,00. Infine i seguenti avranno peso 3: 21,00 - 03,00; 22,00 - 04,00; 00,00 - 06,00. A questo fine il Comandante produrrà una specifica relazione al Servizio Sviluppo del Personale, nella quale certificherà il numero e la tipologia dei servizi effettuati dai singoli operatori.

2. Al personale di vigilanza sono inoltre attribuite, se ed in quanto dovute: un'indennità di rischio, le indennità di turno, le maggiorazioni orarie per orario notturno, festivo e notturno - festivo, l'indennità per mancato riposo settimanale, la produttività individuale ed il lavoro straordinario.

3. Può inoltre essere erogata l'indennità di responsabilità secondo i criteri e nei limiti degli importi fissati dall'art. 5 del presente CCDI.

ART. 8 CRITERI PER L'INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE IMPEGNATO NEL PROGETTO SPECIALE FARMACIE COMUNALI

1. Le incentivazioni tese a remunerare le attività aggiuntive dei commessi delle farmacie comunali, per realizzare il Servizio Farmacup, saranno erogate secondo i seguenti criteri:

- a) l'erogazione di incentivi interesserà solo i capo commessi e i commessi delle farmacie comunali;

- b) ne beneficeranno effettivamente soltanto coloro il cui impegno individuale nell'ambito del gruppo sarà stato valutato positivamente dal Direttore. A questo fine si considererà la scheda di valutazione della prestazione dell'anno, che non potrà avere un punteggio inferiore a 280 su 400;
- c) l'incentivazione si erogherà a consuntivo a condizione che gli obiettivi assegnati per l'anno di riferimento per l'attività del servizio di Farmacup siano stati realizzati al 100%. Il budget è decurtato proporzionalmente in caso di risultati percentualmente inferiori;
- d) l'incentivazione si erogherà in relazione alla percentuale di tempo fissata dal rapporto di lavoro ed ai mesi di servizio nell'anno. Il mese si considera per periodi superiori a 15 giorni;

2. A fine gestione il Direttore produrrà una specifica relazione al fine di rappresentare i risultati raggiunti ed individuare i beneficiari dell'incentivazione.

ART. 9 CRITERI PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' AGGIUNTIVE DEL PERSONALE OPERAIO DI SUPPORTO TECNICO AGLI EVENTI

1. Le incentivazioni tese a remunerare le attività aggiuntive del personale operaio di supporto tecnico agli eventi saranno erogate secondo i seguenti criteri:

- a) l'erogazione di incentivi interesserà il solo personale operaio del Servizio Provveditorato impegnato negli allestimenti degli eventi patrocinati dal Comune di Lugo;
- b) ne beneficeranno effettivamente soltanto coloro il cui impegno individuale nell'ambito del gruppo sarà stato valutato positivamente dal capo servizio. A questo fine si considererà la scheda di valutazione della prestazione dell'anno, che non potrà avere un punteggio inferiore 280 punti su 400;
- c) l'incentivazione si erogherà a consuntivo in proporzione al numero degli interventi effettuati a supporto tecnico degli eventi patrocinati dal Comune di Lugo. A questo fine il Capo Servizio Provveditorato produrrà una specifica relazione.

ART. 10 CRITERI PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' AGGIUNTIVE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO SERVIZI EDUCATIVI

1. Le incentivazioni tese a remunerare le attività aggiuntive del personale amministrativo del Servizio Servizi Educativi impegnato per completare i programmi assegnati supplendo all'assenza non sostituita del capo servizio, saranno erogate secondo i seguenti criteri:

- a) l'erogazione di incentivi interesserà il solo personale del Servizio Servizi Educativi impegnato in questa attività;
- b) ne beneficeranno effettivamente soltanto coloro il cui impegno individuale nell'ambito del gruppo sarà stato valutato positivamente dal capo servizio. A questo fine si considererà la scheda di valutazione della prestazione dell'anno, che non potrà avere un punteggio inferiore 280 punti su 400;
- c) l'incentivazione si erogherà a consuntivo in relazione alla quantità e qualità dell'apporto fornito dal personale per questa attività. A questo fine il Capo Area Servizi alla Persona produrrà una specifica relazione.

ART. 11 CRITERI PER L'INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE IMPEGNATO NEL PROGETTO DI SNELLIMENTO DEL RILASCIO DEGLI ATTI IN MATERIA EDILIZIA

1. Le incentivazioni tese a remunerare il personale impegnato nel progetto di snellimento del rilascio degli atti in materia edilizia, saranno erogate secondo i seguenti criteri:

- d) l'erogazione di incentivi interesserà il solo personale del Servizio Edilizia impegnato in questa attività;
- e) ne beneficeranno effettivamente soltanto coloro il cui impegno individuale nell'ambito del gruppo sarà stato valutato positivamente dal capo servizio. A questo fine si considererà la scheda di valutazione della prestazione dell'anno, che non potrà avere un punteggio inferiore 280 punti su 400;
- f) l'incentivazione si erogherà a consuntivo in relazione alla quantità e qualità dell'apporto fornito dal personale per questa attività. A questo fine il Capo Area Territorio e Ambiente produrrà una specifica relazione.

**ART. 12 UTILIZZO DELLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE
RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'**

1. Il fondo di cui al citato art 31 CCNL 22/1/2004 per l'anno **2010** è ripartito come segue.

1.1 Istituti contrattuali finanziati con la **parte fissa** del fondo per il salario accessorio

ISTITUTO CONTRATTUALE	PREVENT. (€)
A) Costituire il fondo per corrispondere agli aumenti retributivi relativi alla progressione economica all'interno della categoria: <ul style="list-style-type: none"> a. peo fabbisogno 2010 con assegnazioni 2009 b. incremento peo CCNL 9.5.2006 + 11.04.2008 + 31.7.2009 c. Totale d. Risorse per nuove PEO 	224.231,32 <u>13.021,95</u> 237.253,27 5.000,00 TOTALE (escluse le PEO trasferite all'Unione nel 2010) €242.253,27
B) Quota Fondo PEO da trasferite all'Unione: - Da trasferimenti 2008: €23.144,72 - da trasferimenti 2010: €19.745,06	€42.889,78
C) Costituire il fondo per corrispondere la retribuzione di posizione e di risultato secondo la disciplina dell'art. 10 dell'ordinamento professionale Fondo residuo, dopo trasferimenti all'Unione Sulla quota del fondo residua, su indicazione della Giunta, ai sensi dell'art. 5, comma 1 del Regolamento per l'applicazione degli istituti contrattuali relativi alle posizioni organizzative ed alle elevate professionalità, l'importo massimo dell'indennità di risultato erogabile è fissato nella misura del 18% dell'indennità di posizione, con un risparmio stimato in €10.116,89	Retribuzione posizione, escluso il dipendente ex ATO €92.625,94 + Risultato 18%, escluso il dipendente ex ATO €16.672,67 TOTALE €109.298,61 Retribuzione posizione dipendente ex ATO €9.115,75 + Risultato dipendente ex ATO (10%) €911,57 TOTALE €10.027,32 TOTALE COMPLESSIVO € 119.325,93
D) Quota Fondo Posizioni Organizzative da trasferire all'Unione: - Da trasferimenti 2008: €30.253,21 - da trasferimenti 2010: €46.729,94	€76.983,15
E) Somma necessaria al pagamento della indennità di € 774,68 a tutto il	€2.453,28

personale dell'ex 8 ^a q.f. che ne beneficiava, cui non è stato affidato un incarico di posizione organizzativa.	
F) Inquadramento vigili urbani alla ex 6 ^a qf (art. 7 - comma 4 CCNL del 31/3/1999)	€842,46
G) Indennità educatrici asilo nido (art. 31 - comma 7 CCNL del 14/9/2000) (€61,97*10 mesi)	€3.614,90
H) Maggiorazione indennità personale educativo (art. 6 CCNL secondo biennio 2000 - 2001) (€28,41 *12 mesi)	€5.738,88
I) Indennità di comparto (art. 33 CCNL 22/1/2004), tolta la quota trasferita all'Unione	€98.706,16
L) Indennità di comparto trasferita all'Unione (art.33 CCNL 22/1/2004): - Da trasferimenti 2008: €11.403,95 - da trasferimenti 2010: €6.436,32	€17.840,27
M) Importo della parte fissa del fondo da trasferire all'Unione (- storicizzato al 2008 rapportato a 12 mesi)	€8.955,32
N) Quota incremento percentuale del fondo da CCNL 11/4/2008, ai sensi dell'art. 8, comma 2 (quota pro capite spettante al personale trasferito all'Unione - storicizzato al 2008 rapportato a 12 mesi)	€3.220,58
Totale	€622.823,98
O) Importo disponibile da trasferire alla parte variabile del fondo	€168.465,15
TOTALE	€791.289,13

1.2 Trasferendo alla parte variabile del fondo €168.465,15, si destinano €5.000,00 PEO 2010. Gli altri fondi della parte fissa restano inalterati o subiscono variazioni risultato di stime fondate su elementi oggettivi.

1.3 Istituti contrattuali finanziati con la **parte variabile** del fondo per il salario accessorio

ISTITUTO CONTRATTUALE	PREVENT. (€)
Importo disponibile	€200.261,47
Importo trasferito dalla parte fissa del fondo	€168.465,15
Importo totale da destinare agli istituti della parte variabile	€368.726,62
A) Erogare compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi per centri di costo correlati al merito individuale e all'impegno di gruppo, nonché a progetti speciali.	€175.528,28 (Produttività PEG) €23.000,00, da erogarsi secondo i criteri dell'art. 7 del presente CCDI (Progetto vigili) €1.800,00, da erogarsi secondo i criteri dell'art. 8 del presente CCDI (Progetto farmacie) €2.500,00, da erogarsi secondo i criteri dell'art. 9 del presente CCDI (Progetto supporto tecnico agli eventi) €450,00, da erogarsi secondo i criteri dell'art. 10 del presente CCDI (Progetto Servizi Educativi) €200,00, da erogarsi secondo i criteri dell'art. 11 del presente CCDI

	(Progetto snellimento rilascio atti in materia edilizia) €27.950,00 (Totale progetti speciali) €203.478,28 (Totale complessivo 2010)
B) Corrispondere per le indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno/festivo, secondo la vigente normativa contrattuale.	€86.000,00
C) Compensare le attività svolte in condizioni particolarmente disagiate	€4.380,00
D) Compensare specifiche responsabilità affidate al personale delle categorie B, C e D non incaricato di funzioni dell'area delle Posizioni Organizzative in una misura non superiore a €2.500,00.	€30.300,00
E) Incentivare le specifiche attività e prestazioni mediante l'utilizzazione delle risorse che sono indicate nella lettera K dell'art. 15 del CCNL 1/4/1999.	(Si tratta di risorse aggiuntive riguardanti l'applicazione di speciali normative tramite apposito regolamento)
F) Quota del salario variabile da trasferirsi all'Unione: - Da trasferimenti 2008: €33.667,65 - da trasferimenti 2010: €8.790,69	€42.468,34
G) Incentivazione ai sensi dell'art. 17, comma 7 del CCNL 1/4/1999 da destinarsi al personale trasferito: - all'Unione dal 2008: €0,00 - all'Unione dal 2010: €2.100	€2.100,00
H) Importo da trasferire al fondo del salario accessorio del 2011	€0,00

1.4 Le modalità di erogazione della produttività per centri di costo (PEG) sono descritte nell'art.4 del 9/12/2008 CCDI e nel regolamento concertato a livello di area.

ART. 13 – RIPARTO RISORSE DESTINATE ALLE LE ATTIVITA' SVOLTE IN CONDIZIONI PARTICOLARMENTE DISAGIATE DAL PERSONALE

1. Le risorse complessive destinate a questo istituto nel 2010 ammontano a €4.380,00 e sono così ripartite tra le varie tipologie previste dall'art. 4 del presente CCDI:

- a) personale ausiliario in servizio negli asili nido e nelle scuole: €600,00;
- b) personale insegnante degli asili nido e della scuola materna Capucci impegnato nei centri ricreativi estivi: €1.680,00;
- c) personale impegnato nelle gestioni associate: €300,00;
- d) personale operaio o tecnico interessato da interventi di protezione civile: €1.500,00;
- e) personale addetto al CUP: €300,00.

ART. 14 – RIPARTO RISORSE DESTINATE AI COMPENSI PER LE RESPONSABILITA' DEL PERSONALE DI CATEGORIA B, C, D NON INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

1. Le risorse complessive destinate a questo istituto nel 2010 ammontano a €30.300,00 e sono così ripartite tra le varie tipologie previste dall'art. 6 del presente CCDI:

- a) personale con incarico di capo servizio e di capo unità operativa: €0,00;
- b) personale appartenente al profilo di funzionario farmacista: €20.000,00;
- c) altro personale appartenente alla categoria D non appartenente ad alcuna del precedenti tipologie formalmente incaricato di firmare atti a rilevanza esterna e non percepente altri incentivi ai sensi del presente articolo: €7.000,00;
- d) ufficiali di stato civile, di anagrafe ed elettorale: €3.000,00;
- e) personale addetto all'URP con compiti di responsabilità: €300,00.

ART. 15 – RIPARTO RISORSE DESTINATE ALLE INDENNITA' DI MANEGGIO VALORI, TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', ORARIO NOTTURNO, FESTIVO E NOTTURNO - FESTIVO

1. Le risorse complessive destinate a questo istituto nel 2010 ammontano a €86.000,00 e sono così ripartite tra le varie tipologie previste dall'art. 5 del presente CCDI:

- a) indennità di rischio: €13.000,00;
- b) indennità di turno: €53.200,00;
- c) indennità per orario notturno, festivo e notturno – festivo: €7.500,00;
- d) indennità di reperibilità: €9.000,00;
- e) indennità di maneggio valori: €3.300,00.

COMUNE DI LUGO
(Provincia di Ravenna)

FONDO EX ART. 31 CCNL 22/1/2004 – ANNO 2010
(Stralcio della determina del Segretario Generale n. 741 del 17/11/2010)

Per il **2010** il fondo ex art. 31 è costituito come segue:

1.1 PARTE FISSA

Unico importo , calcolato ai sensi dell'art. 31, comma 2 CCNL 22/1/2004, redatto con riferimento agli importi delle singole voci, contenuti nel CCDI 2003 del 19/3/2004	€582.642,70
+ anzianità cessati 2004	5.474,82
+ anzianità cessati 2005	1.334,97
+ anzianità cessati 2006	4.461,08
+ anzianità cessati 2007	7.259,98
+ anzianità cessati 2008	14.536,99
+ anzianità cessati 2009	<u>9.962,29</u>
	€625.673,44
CCNL 1/4/1999 – art. 15, comma 5 , per incremento delle dotazioni organiche: Personale ex ATO (Zani Mauro dall'1/4/2010): - PEO D6: 3.254,81 - Indennità di comparto: 422,55 - Indennità di posizione: 9.115,75 - Indennità di risultato (10%): 911,57	€13.704,68
ECONOMIE FONDO PEO 2009	€24,24
INCREMENTO PEO DERIVANTE DAL CCNL 9.5.2006	5.874,79
INCREMENTO PEO DERIVANTE DAL CCNL 11.04.2008	4.685,33
INCREMENTO PEO DERIVANTE DAL CCNL 31.07.2009	<u>2.669,36</u>
	€13.229,48
CCNL 22/1/2004 – art. 32, comma 1 Incremento dello 0,62% del monte salari dell'anno 2001	€35.717,23
CCNL 22/1/2004 – art. 32, comma 2 Incremento dello 0,50% del monte salari dell'anno 2001, essendo stata la spesa di personale dell'anno 2002 pari al 28,28 delle entrate correnti	€28.804,22
CCNL 22/1/2004 – art. 32, comma 7 Incremento dello 0,20% del monte salari dell'anno 2001 per le alte professionalità	€11.521,68
CCNL 9.5.2006 – ART. 4 C. 1 Incremento 0,50% del monte salari anno 2003 (€5.525.270,00)	€ 27.626,35
CCNL 11.4.2008 – ART. 8 COMMA2 Aumento 0,6% monte salari anno 2005 (monte salari da conto annuale € 5.831.302,00), essendo il rapporto tra spese di personale ed entrate correnti pari al 28,79%, come attestato dal conto consuntivo 2007, approvato con la delibera di CC n. 57 del 19/6/2008	€34.987,81
	TOTALE €791.289,13

1.2 PARTE VARIABILE

CCNL 5/10/2001 – art.4, c.4 e CCNL 1/4/1999 – art.15, comma 1 Lett d) Le somme derivanti dalla attuazione dell'art. 43 della legge 449/1997, secondo la disciplina prevista dall'art. 4, comma 4, lett. a) e b) del CCNL 5/10/2001: 1) Trattasi di un importo pari al 45% delle sponsorizzazioni ottenute dal Comune nel 2009, ai sensi dell'art. 54 del Regolamento approvato	€133.116,78
--	-------------

con delibera CC. 139 del 23/12/2004 come segue:

- a) da Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte per ampliamento Servizi Educativi (€ 35.000,00), organizzazione di mostre, convegni e acquisizioni librerie della Biblioteca Trisi (€ 16.000,00), educazione stradale (€ 2.000,00), rassegna Teatro ragazzi (€ 5.000,00), attività sportive varie (€ 50.000,00), organizzazione giochi della gioventù (6.000,00), organizzazione Mille e un Natale (€ 4.000,00), per iniziative del centro delle famiglie e per le pari opportunità (€ 10.000,00), per assistenza domiciliare (€ 46.250,00), per rette casa di riposo (€ 54.000,00), per mensa anziani (28.000,00) e per trasporto anziani (€ 11.100,00). Per un totale di € 284.350,00;
- b) da Unicredit Banca di Lugo per catalogo Museo Baracca (€ 2.500,00).

Per un totale complessivo di € 286.850,00, di cui il 45% ammonta a € 129.082,50;

- 2) 50% delle somme che si incasseranno per prestazioni effettuate da dipendenti del Comune di Lugo per il Comune di Sant'Agata s. S. nell'ambito della gestione associata dell'edilizia privata e da questi ultimi rimborsati, come segue, considerato che il Comune di Lugo non sostiene ulteriori spese per questa attività: € 19.593,24
50% = € 9.796,62;
- 3) 50% delle somme che si incasseranno per prestazioni effettuate da dipendenti del Comune di Lugo per i comuni di Bagnara di Romagna e di Sant'Agata s. S. nell'ambito della gestione associata della polizia municipale e da questi ultimi rimborsati, come segue, considerato che il Comune di Lugo non sostiene ulteriori spese per questa attività:
 - a) Somme che si incasseranno dal Comune di Bagnara di Romagna = € 34.442,00;
 - b) Somme che si incasseranno dal Comune di Sant'Agata sul Santerno = € 48.624,00;
 - c) Totale = € 83.066,00;
 - d) 50% di c = € 41.533,00;
- 4) 50% delle somme che si incasseranno per prestazioni effettuate da dipendenti del Comune di Lugo per il Comune di Cotignola per attività di supporto in materia di contratti e gare d'appalto, come segue, considerato che il Comune di Lugo non sostiene ulteriori spese per questa attività: € 374,99
50% = € 187,50;
- 5) 50% delle somme che si incasseranno per prestazioni effettuate da dipendenti del Comune di Lugo per TEAM spa per il servizio di immissione dati nel portale www.labassaromagna.it, come segue, considerato che il Comune di Lugo non sostiene ulteriori spese per questa attività: € 5.500,00
50% = € 2.750,00;
- 6) 50% delle somme che incassate per prestazioni effettuate da dipendenti del Comune di Lugo l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna nell'ambito della convenzione per attività varie di supporto all'Unione e da questa ultima rimborsati, come segue, considerato che il Comune di Lugo non ha sostenuto ulteriori spese per queste attività: € 20.000,00 (Determina dell'Unione n. 776 del 29/12/2009) + € 7.263,77 per utilizzo Dr. Tampieri per Servizio Amministrazione del Personale dell'Unione (Delibera della Giunta dell'Unione n. 14 del 29/1/2009), in totale € 27.263,77

50% = €13.631,88; Conseguentemente alle somme evidenziate ai due titoli dell'art. 43 Legge 449/97 possono essere inserite nel fondo come segue: a) totale punti 1,2,3,4,5,6 = €196.981,50 b) Oneri a carico ente (26,46%)= €38.619,69 c) IRAP (8,5%) = €12.406,17 d) Somma algebrica a - b - c = € 145.955,64, di cui si utilizzano € 133.116,78 per integrare il fondo a questo titolo.	
CCNL 1/4/1999 – art. 15, comma 1 Letto e) Economie derivanti dall'applicazione del comma 59, art. 1 della legge 662/1996 per effetto della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.	€0,00 (1)
CCNL 5/10/2001 – art. 4, c. 3 e CCNL 1/4/1999 – art.15, comma 1 Letto k) Le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17. <i>(Incentivi di progettazione e previsti da altre disposizioni di legge, da destinarsi esclusivamente al personale interessato con le modalità contenute negli accordi decentrati, ecc.)</i>	L'importo transiterà nel Fondo proveniente da altri Capitoli del Bilancio /
CCNL 1/4/1999 – art. 15, comma 1 Letto m) Economie lavoro straordinario dell'anno 2009.	€6,57
CCNL 1/4/1999 – art. 15, comma 2 e 4 Integrazione delle risorse economiche per un importo pari all'1,2% su base annua, determinato sul monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza. Si allega la relazione richiesta dall'art. 15, comma 4 del CCNL redatta dal Nucleo di valutazione	€65.030,10 (2)
INCREMENTO FONDO AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7 DEL CCNL 1/4/1999 PER INCENTIVARE IL TRASFERIMENTO DEL PERSONALE ALL'UNIONE NEL 2010 Quota relativa al 2010, ai sensi delibere della Giunta n. 89 del 28/4/2010, n. 119 del 3/6/2010 e n. 146 del 30/6/2010	€2.100,00
CCNL 1/4/1999 – art. 15, comma 5 Applicazione art. 15, comma 5, per aumento dei servizi e per le nuove attività	€0,00
CCNL 22/1/2004 – ART. 31 comma 5 Economie produttività collettiva ed individuale anno 2009	€8,02

TOTALE €200.261,47

PARTE FISSA	€791.289,13
PARTE VARIABILE	€200.261,47
Totale complessivo delle risorse	€991.550,60
+ oneri a carico Ente (26,46%)	€262.364,28
Totale generale	€1.253.914,88

NOTE

1) L'integrazione del fondo con le economie dei part time non è più prevista dall'art. 73, comma 1 del D.L. 112/2008 entrato in vigore il 25/6/2008;

2) Il montesalari 1997, rideterminato senza il personale ATA ammonta a €5.419.175,28 esclusi oneri. Conseguentemente l'1,2% ammonta a €65.030,10.

1.3 Si allega il verbale del Nucleo di Valutazione.

COMUNE DI LUGO
(Provincia di Ravenna)

VERBALI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
(Stralcio del verbale dell'incontro del 3/9/2010)

...

Incremento per l'anno 2010 del fondo ex art. 31 CCNL del 22/1/2004

Il Nucleo di Valutazione esamina la proposta di incremento del suddetto fondo, ai sensi dell'art.15, comma 2 del CCNL dell'1/4/1999 formulata dalle delegazioni trattanti in sede di discussione dell'accordo decentrato integrativo. La proposta riguarda l'inserimento della quota pari all'1,2% su base annua del monte salari dell'anno 1997.

L'importo ammonta a €65.030,10.

Il suddetto CCNL prevede all'art. 15, comma 4 che il suddetto importo sia utilizzabile a seguito di accertamento da parte del Nucleo di Valutazione della sua effettiva disponibilità nel Bilancio dell'anno di riferimento, e che lo stesso sia destinato ad obiettivi di produttività e di qualità.

Inoltre, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CCNL 31/7/2009, va verificato il possesso dei seguenti requisiti:

- 1) rispetto del patto di stabilità interno per il triennio 2005-2007;
- 2) rispetto delle disposizioni legislative in materia di contenimento della spesa di personale;
- 3) attivazione di un rigoroso sistema di valutazione delle prestazioni e delle attività dell'ente;
- 4) indicatore di capacità finanziaria dato dal rapporto tra spese di personale e entrate correnti non superiore al 38%. Il dato è relativo all'anno 2007.

Preso atto della citata disciplina contrattuale il Nucleo di Valutazione ha accertato, sulla base delle informazioni fornite dal servizio di ragioneria, che nel Bilancio 2010 è compresa la suddetta somma, oltre agli oneri a carico dell'ente.

Dato atto che il Comune di Lugo rispetta la suddetta disciplina contrattuale, in quanto:

- 1) ha rispettato il patto di stabilità per il triennio 2005-2007;
- 2) ha rispettato per l'anno 2009 il tetto di spesa di personale, tenuto conto dell'interpretazione della normativa vigente per quell'anno (delibera Corte dei Conti Emilia Romagna n. 5/2008) e lo rispetta per l'anno 2010, come attestato dalla determina del dirigente dall'Area Personale e Organizzazione dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna n. 280 dell'8/5/2010;
- 3) ha attivato anche per l'anno 2010 il sistema di valutazione delle prestazioni del personale e delle attività dell'ente, approvato con delibera della Giunta n. 313 del 7/12/2005 e 27 del 7/2/2007;
- 4) il rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti per l'anno 2007 è stato pari al 28,79%.

Tale somma può essere utilizzata per integrare il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell'anno 2010.

Le suddette risorse saranno destinate all'erogazione di incentivi connessi ai risultati ottenuti relativamente agli obiettivi di miglioramento e sviluppo inseriti nel PDO del PEG 2010.

Concluso il lavoro il Nucleo di Valutazione trasmette il presente verbale alle delegazioni trattanti per la contrattazione del riparto del fondo ex art. 31 CCNL 22/1/2004 per l'anno 2010.

...

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F/to: Dr. Paolo Longobardi

I MEMBRI: F/to: Avv. Aldo Monea F/to: Dr. Vito Piccini